

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Almecco SpA e delle società del gruppo.

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015)

1. Il decreto legislativo n. 231/2001

1.1 Premessa

Secondo il Decreto Legislativo 231/2001 (in parziale attuazione della Legge delega 300/2000 di recepimento della normativa OCSE e comunitaria¹) e successive modifiche ed integrazioni, anche le persone giuridiche, le società e le associazioni sono considerate responsabili per determinati reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da persone che agiscono in nome e per conto di questi enti.

Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui "societas delinquere non potest"², introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' e singolarmente come 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, da, come specificato all'art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³.

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda.

³ 3 Deve considerarsi, inoltre, che il "catalogo" dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall'altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi la diretta inclusione della responsabilità degli Enti all'interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a 'sanare' alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

Il ruolo svolto da Almecco spa nella realtà economica locale, nazionale ed internazionale impone alla società una particolare attenzione alle prescrizioni di legge; e la politica dell'azienda, tesa a promuovere l'agire etico e la passione per l'eccellenza, rende Almecco spa particolarmente interessata a dotarsi di un codice etico che segua il D.Lgs 231/01, del quale si espongono di seguito i principali contenuti.

1.2 Elementi costitutivi della responsabilità dell'ente

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 ter cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis cod. pen.).

L'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25 ter del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)⁴;

⁴ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla l. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)⁵;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)⁶;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005).

L'art. 25 ter è stato poi modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione) che ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635, comma III cod. civ.. L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25 quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 quinquies, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale:

- riduzione in o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod.pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod.pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod.pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod.pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod.pen);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod.pen).

relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

⁵ Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione. A partire dalla pubblicazione della sentenza, dunque, il reato non è stato più considerato ai fini del risk assessment

⁶ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. E' stato, infatti, introdotto l'art. 25 sexies, relativo ai reati di abuso dei mercati (c.d. market abuse):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25 quater del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25 septies del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. 25 octies del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. 24 bis del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni reati c.d. informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 cod. pen.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. pen.);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.)

La norma sopra citata ("se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private") estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.)
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.)

Recentemente il legislatore ha nuovamente ampliato il novero dei reati presupposto.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 ter e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata⁷:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 cod. pen.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);

⁷ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 bis del decreto, aggiungendo alcuni reati che tutelano la proprietà industriale, vale a dire:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod.pen.)

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. 25 bis 1, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. 25 novies volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod.pen);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod.pen).

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen);

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod.pen);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen);

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e punti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25-decies, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ovvero induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 undecies. che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

In particolare, con riferimento alle attività esercitate da Almecco assumono rilevanza:

a) i reati previsti dal Codice Ambiente, quali:

- violazioni concernenti gli scarichi di acque reflue di cui all'art. 137;

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256;

- violazione delle disposizioni concernenti la bonifica dei siti ex art. 257;

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, di formulari ai sensi dell'art. 258;

- traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 259;

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260;

- violazione degli obblighi SISTRI ex art. 260 bis co. 6, 7,8;

- violazioni concernenti le attività pericolose di cui all'art. 279 co. 5 (superamento dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite della qualità dell'aria).

b) i reati previsti nel D.lgs. n. 549/1999 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente": art. 3 co. 6: violazioni concernenti la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive indicate nella Tabella A del decreto stesso.

Infine, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo 25-duodecies con la seguente previsione: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ovvero del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Il D.Lgs. 231/01 e le successive modifiche ed integrazioni prevedono che gli enti siano responsabili quando:

- a) Venga commesso, anche solo come tentativo, uno di questi reati:
- b) Il reato sia commesso da persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa oppure da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- c) L'ente abbia un interesse o un vantaggio esclusivo o concorrente con quello dell'autore del reato.

1.3 Le sanzioni irrogabili all'ente

Sono previste quattro tipologie di sanzioni che l'ente può irrogare a titolo di responsabilità amministrativa:

a) sanzione pecuniaria: si applica ogniqualvolta sussiste la responsabilità amministrativa dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. Per i reati che violano le norme di sicurezza e antinfortunistiche (artt. 589 e 590 del codice penale), è prevista una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote (art. 25 septies del Dlg. 231/2001);

b) sanzione interdittiva: può essere temporanea, definitiva o cautelare, e si applica solo nei casi per cui è espressamente prevista e alle condizioni determinate dal D.Lgs. n. 231/2001. La sanzione può consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni a mezzo delle quali l'illecito è stato commesso;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve le eccezioni previste dalla legge;
- esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

a) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;

b) emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

c) l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

c) confisca: nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, in subordine, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato;

d) pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando è stata applicata una sanzione interdittiva.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'entità e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 septies) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte

da un terzo alla metà. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4 Cause di esclusione di responsabilità dell'ente

Nell'ipotesi di reati commessi da chi ricopre una posizione di vertice, l'ente non risponde se:

- a)** ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello" o "Compliance program") idoneo a prevenire quel genere di reati prima che vengano commessi;
- b)** ha istituito un Organismo di Vigilanza (che negli enti di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo aggiornamento (di seguito anche OdV);
- c)** i soggetti in posizione di vertice hanno commesso il reato eludendo con la frode il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- d)** l'Organismo di Vigilanza abbia svolto i suoi compiti in modo diligente.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma II, prevede che l'Ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se il reato non è stato commesso a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza ed in particolare se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire quella determinata tipologia di reati. Pertanto, nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

Date queste premesse, è evidente la necessità di adottare un Modello che tenga conto in modo specifico dei rischi-reato che si possono concretamente verificare e che consenta così alla società di essere esonerata da responsabilità.

Il Modello ha due funzioni:

- Funzione preventiva: vengono fissati dei principi etici di carattere generale e delle procedure specifiche nello svolgimento di determinate attività.

Seguendo tali procedure diventa così impossibile commettere degli illeciti potenzialmente connessi allo svolgimento di queste attività.

- Funzione di controllo *ex post*: grazie alle procedure di controllo che sono parte integrante del Modello, è possibile scoprire se siano stati commessi degli illeciti e adottare tempestivi provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è quindi uno degli elementi imprescindibili di ogni sistema di *governance* aziendale, un sistema cioè volto al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi.

Per salvaguardare la società da sanzioni, è necessario che le misure adottate siano:

- *idonee*, cioè in grado di garantire sia il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della legge, sia la tempestiva scoperta ed eliminazione di situazioni di rischio;

- *efficacemente attuate*, cioè non solo scrupolosamente ideate in astratto e trascritte nel Modello, ma applicate in concreto e con lo stesso scrupolo nella realtà quotidiana della società. Perciò, la società deve verificare costantemente che le misure adottate "sulla carta" siano effettivamente applicate e deve periodicamente rivederle (ed eventualmente modificarle) in caso di violazioni o di mutamenti legislativi o nell'organizzazione della società.

Il Modello deve inoltre prevedere un sistema disciplinare e/o di misure contrattuali che sanzionino il mancato rispetto delle regole stabilite. In conclusione, perché l'ente sia esonerato da responsabilità (in particolare per i

reati commessi da soggetti in posizione di vertice) è fondamentale che il Modello venga adottato prima che sia commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. Descrizione della società

Almeco SpA è una società di diritto italiano, costituita il 12 maggio del 1965, con sede legale a San Giuliano Milanese, in via della Liberazione n° 15 e con Codice Fiscale e Partita IVA 00772590154. La società è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 00772590154. Il numero di Repertorio Economico Amministrativo è MI-687991.

La società ha come oggetto sociale principale, la produzione di semilavorati metallici, specie in alluminio, sottoposti a trattamento galvanico di brillantatura elettrolitica e di anodizzazione, nonché a lavorazioni meccaniche di imbutitura, tranciatura e foratura in genere e su riflettori per illuminazione stradale, industriale e civile.

La società opera negli stabilimenti di San Giuliano Milanese, in tre unità locali:

1. Via della Liberazione n° 15
2. Via della Liberazione n° 40
3. Via Pavia n° 17

Almeco SpA ha un insieme di società controllate (**Gruppo Almeco**) attualmente rappresentate da:

Almeco GmbH, con sede a Bernburg Saale (Germania) in Claude Breda Strasse n° 3

Almeco USA inc. con sede a Dover, Delaware, (Stati Uniti) e unità locale a Lawrenceville, Georgia

Almeco ASIA Ltd con sede ad Honk Kong

Almeco Trading Internatinal inc, con sede a Shangai (Cina)

2.1 Modello di Governance e Assetto Organizzativo.

Il modello di governance di Almeco e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi. La struttura di Almeco, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

2.2 Sistema di “governance” societario.

La governance di Almeco è basata su un modello in cui la gestione aziendale è affidata al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza e di controllo sono attribuite al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, due Consiglieri Delegati con deleghe, rispettivamente, nelle aree funzionali relative alle “Operations” e all’“Amministrazione, Finanza e Controllo”, ed un Consigliere. I Consiglieri Delegati sono dotati di procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti agli stessi titolari attraverso “delega”. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società con poteri che sono esercitabili in forma disgiunta, fatta eccezione per gli atti ed operazioni espressamente riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione nel suo insieme.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti concernenti la gestione della società, che non siano riservati per legge all’Assemblea.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea, e da due supplenti; i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Per la revisione legale dei conti è stato conferito apposito incarico ad una Società di Revisione.

2.3 Assetto organizzativo

Ai fini dell’attuazione del presente Modello riveste inoltre fondamentale importanza l’assetto organizzativo della società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite. Si rimanda in proposito alla descrizione dell’attuale assetto organizzativo contenuto nell’organigramma aziendale.

Il sistema di deleghe e procure concorre, insieme agli altri strumenti del presente Modello, ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell’ambito delle attività sensibili identificate.

Il sistema di deleghe e procure prevede una:

- a) Una formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- b) Una chiara descrizione delle linee di riporto;
- c) Una conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti, all’interno della società e nei confronti dei terzi interessati;

Si intende per “delega” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la società all’esterno sono titolari della relativa procura. Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati, se necessario, di “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti agli stessi titolari attraverso “delega”. Tutte le procure conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, nonché l’estensione dei poteri di rappresentanza. I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili di propria responsabilità, hanno l’onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari interni alla Società ed eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto o nell’interesse della società (e della loro funzione in particolare), intrattenendo rapporti con la P.A., altre Istituzioni Pubbliche, o altri soggetti terzi siano dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura. Ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato e il soggetto a cui il delegato riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della società.

3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Almeco SpA

3.1 Motivazioni di Almeco spa per l’adozione del Modello

Le Linee Guida elaborate da Confindustria come paradigma di riferimento

La trasparenza e la correttezza nella gestione aziendale sono due fattori importantissimi per Almeco spa. Un sistema di controllo interno è uno strumento prezioso per la prevenzione di reati da parte dei suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori Esterni (cioè con contratto di lavoro a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, agenti, consulenti tecnici e commerciali) e Partner d'affari (soggetti con cui Almeco spa riveste una qualunque forma di *leadership*, come *jointventure*, associazione temporanea di imprese, consorzio tra imprese, ecc.). Per questo motivo Almeco spa, in conformità con le sue politiche aziendali, ha ritenuto opportuno adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") e ha istituito l'Organo di Vigilanza Interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito sia di verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza sia di curarne l'aggiornamento. Almeco spa infatti condanna decisamente la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ritenendola in ogni caso contraria agli interessi aziendali, e intende quindi prevenirla attraverso un monitoraggio costante della propria attività nei settori a rischio. L'adozione di questo Modello rappresenta quindi, innanzi tutto, la volontà di migliorare costantemente il sistema di *governance* di Almeco spa, al di là dei benefici previsti dal D.Lgs. 231/2001 (cioè l'esenzione di responsabilità per reati commessi nonostante le misure preventive adottate). Il Modello ha tenuto conto delle Linee Guida elaborate da Confindustria, la prima Associazione a redigere, nel 2002 e poi parzialmente aggiornato nel 2004, nel 2008 e nel 2014, un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli (di seguito, anche 'Linee Guida')⁸, sia nell'*iter* di costruzione nel suo complesso, sia nella scelta delle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati. È stata consultata anche la Circolare n. 68 del 19 novembre 2002 di Assonime. In conclusione, lo scopo del presente documento è quello di dotare Almeco spa di un sistema di procedure e/o di attività di controllo finalizzato alla prevenzione (le cosiddette misure *ex ante*) e all'eventuale scoperta (al fine di consentire l'adozione delle cosiddette misure *ex post*) delle proprie attività esposte concretamente a rischio di reato.

3.2 Struttura del Modello

Il Modello, che riunisce in un unico atto sia gli aspetti teorici che gli aspetti pratici del sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, è stato suddiviso in una Parte Generale - dedicata agli aspetti "istituzionali" del D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico (relativo ai principi "di fondo" che ispirano la deontologia aziendale di Almeco spa) - e in una Parte Speciale che detta le procedure specifiche per la prevenzione dei reati considerati astrattamente realizzabili in ambito di Almeco spa.

I punti qualificanti del Modello sono:

- la mappatura delle aree a rischio, vale a dire delle attività della società nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la procedimentalizzazione dell'attività a rischio;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- la previsione di attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di comportamento e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali (in proporzione al livello di responsabilità) e anche ai terzi;
- l'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti coloro che operano in Almeco spa;
- l'introduzione di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello.

3.3 Modifiche ed aggiornamenti del Modello

Il Modello di Almeco spa è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, ed è stato costruito cercando di equilibrare ed integrare le esigenze di *governance* e quelle della struttura amministrativa e produttiva dell'azienda; ha un grado di elasticità che ne permette eventuali adeguamenti.

Nella stesura del Modello si sono tenute presenti, in particolare, le esigenze di:

- garantire il costante adattamento del Modello ai cambiamenti della struttura organizzativa e degli assetti gestionali della società;

⁸ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008).

- evitare un'eccessiva burocratizzazione e appesantimento delle attività della società;
- valorizzare le misure e le procedure di *governance* già esistenti nell'organizzazione della società e idonee a prevenire i reati considerati;
- garantire la massima diffusione e applicazione del Modello attraverso la chiarezza della sua formulazione e appropriate attività di promozione e formazione.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di apportare, quando lo ritenga necessario, eventuali modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello, dall'aggiornamento delle procedure già adottate all'estensione a nuove tipologie di rischi di commissione di reati. Per fare questo, dovrà presentare una relazione che ne illustri la necessità e/o opportunità al Consiglio di Amministrazione, al quale spetterà poi l'adozione formale.

In casi eccezionali, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare autonomamente gli adeguamenti urgenti ed indifferibili del Modello, che dovranno comunque essere ratificati dall'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, verificherà l'idoneità del Modello e il suo eventuale aggiornamento con cadenza annuale a partire dalla data della prima delibera di adozione.

Nel caso non siano necessarie modifiche o integrazioni al Modello, l'Organismo di Vigilanza rilascerà una attestazione motivata in tal senso al Consiglio di Amministrazione entro questo stesso termine; nell'ipotesi invece che sia necessario modificare o integrare il Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà promuovere il procedimento di aggiornamento, attivandosi con il Consiglio di Amministrazione in congruo anticipo rispetto al termine di scadenza stabilito.

4. Rilevazione dei processi a rischio e individuazione dei reati astrattamente realizzabili in ambito Almeco SpA

La stesura del presente documento è stata preceduta da una dettagliata analisi per l'individuazione delle aree "a rischio", cioè interessate dalle potenziali casistiche di reato, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e delle funzioni esercitate da parte di coloro che operano nell'ambito della società (la cosiddetta mappatura dei rischi).

Dall'esame della realtà aziendale di Almeco spa risulta che le attività maggiormente esposte – in linea di principio - al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a)** rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane (nazionali e locali) o estere per le richieste di finanziamenti, erogazione dei contributi e agevolazioni pubbliche (per esempio, i contributi per la formazione del personale, i contributi per la ricerca sul prodotto, gli investimenti nell'impresa e i contributi per lo sviluppo delle aree svantaggiate);
- b)** rapporti con le Pubbliche Amministrazioni italiane o estere per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni e per l'esecuzione di adempimenti edilizio-urbanistici;
- c)** gestione di tutti gli adempimenti amministrativi con le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti previdenziali e le autorità fiscali;
- d)** gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale con la Pubblica Amministrazione;
- e)** gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dal D.Lgs. 196/03 in materia di *privacy*;
- f)** attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- g)** gestione e controllo dei beni e delle risorse finanziarie della società;
- h)** flussi informativi da e per il Revisore Contabile;
- i)** rapporto con i Soci per quanto concerne il loro diritto di controllo e l'attività dell'Assemblea;
- j)** attività di controllo sull'operato del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- k)** amministrazione del denaro contante presso punti vendita a gestione diretta;
- l)** rapporti con la concorrenza, commercializzazione di prodotti attraverso tutti i canali di vendita con nomi, marchi o segni distintivi che non inducano in inganno il compratore in merito alla provenienza o qualità dell'opera, attività di individuazione, registrazione ed utilizzo di brevetti, modelli, marchi o segni distintivi, utilizzo di beni soggetti a titolo di proprietà industriale, rapporti di competizione;
- m)** commercio di prodotti contraffatti, abusiva duplicazione, riproduzione e diffusione in pubblico di opere protette dall'ingegno, utilizzo di sistemi informatici concessi in dotazione dalla Società, download di software coperti da copyright, attività di promozione di titoli di marchi e modelli qualora si utilizzino opere dell'ingegno protette;
- n)** attività di gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti;
- o)** gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse.

Da questa fase di mappatura è emerso che i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che potrebbero astrattamente essere commessi in ambito di Almeco spa e che sono stati considerati nella redazione del Modello sono:

- a) i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari;
- c) i reati commessi con l'utilizzo di strumenti informatici;
- d) i reati commessi con violazione delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
- f) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- g) i delitti contro l'industria e il commercio
- h) i reati ambientali;
- i) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- l) induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci.

Non è rilevante, in considerazione delle attività e finalità statutarie della Società il rischio di reati di stampa di monete o valori bollati falsi, terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di lesione della personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale e reati transnazionali.

Il Modello, come si è già visto, può comunque essere aggiornato in questo senso nel caso l'Organismo di Vigilanza individui ulteriori aree di rischio e le relative misure da adottare, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e di quella concreta dell'organizzazione e dell'attività di Almeco spa. Questo per garantirne in ogni momento la completezza, l'adeguatezza e l'efficienza per contrastare la commissione dei reati in generale e di quelli, in particolare, previsti dal D.Lgs. 231/2001.

5. Il sistema di governance

5.1 Codice Etico

"Destinatari" del Modello sono tutti coloro i quali agiscono in ambito Almeco spa: Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori Esterni e Partner (quanto a queste ultime due categorie in forza e nei limiti previsti dalle specifiche clausole inserite nei relativi contratti). Tutti devono rispettare i principi e le regole di condotta, e seguire le procedure indicate nel Modello. Rispetto al Codice Etico, col quale condivide impegni e responsabilità, il Modello ha portata e finalità diverse. Il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche degli Amministratori, Dipendenti e Collaboratori di Almeco spa nella conduzione degli affari e delle attività aziendali; il Modello è invece finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, e nella sua Parte Speciale verranno istituite procedure specifiche in relazione ai singoli reati da prevenire. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di integrare i principi già esposti in relazione a modifiche legislative e/o organizzative della società.

5.2 Formalizzazione del sistema organizzativo interno

Per garantire un efficace sistema di controllo interno è necessario delineare un chiaro e formalizzato organigramma che evidenzia le linee di dipendenza gerarchica e l'attribuzione dei compiti. Gli strumenti organizzativi (organigrammi, deleghe di funzioni e procure) di Almeco spa rispondono a questi principi generali:

- a) chiara e formale articolazione dei livelli decisionali interni con la descrizione delle funzioni;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Attualmente la struttura organizzativa interna di Almeco spa è quella che risulta dall'organigramma aziendale. Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 31 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di Almeco è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Nel conferire deleghe e procure, Almeco SpA osserva questi principi essenziali:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nazionale o estera per conto della società devono agire in forza di delega formale;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- il potere conferito dalle deleghe deve essere coerente con la relativa responsabilità e adeguato alla posizione nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato, precisandone i limiti, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente e le relative modalità;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle altre funzioni competenti, ha il compito di verificare il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Almecco considera la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile un obiettivo strategico e prioritario della propria attività. Per tale ragione è stata creata una struttura organizzativa (funzione HSE) con il fine di tutelare non solo la salute e sicurezza del personale ma anche l'ambiente in un'ottica di miglioramento delle qualità dell'ecosistema e di prevenzione degli effetti nocivi per l'ambiente. Il compito di tale funzione (HSE) è quello di assicurare che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della normativa vigente e delle procedure in essere in materia HSE, che compongono il Sistema di Gestione HSE.

5.3 Istituzione di un sistema di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di accogliere tutte le informazioni e le segnalazioni relative all'inosservanza del Modello. Dopo averle valutate - ascoltando, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione - adotterà gli eventuali provvedimenti e dovrà motivare per iscritto l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti o l'eventuale rifiuto di procedere ad una indagine interna. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno riguardare ogni violazione, anche sospetta, del Modello, e saranno effettuate per iscritto, anche in forma anonima: in questo caso dovranno essere depositate in una apposita cassetta all'interno della sede della società, (in un luogo comunicato a tutti i destinatari interni del Modello) oppure inviate con posta elettronica all'indirizzo organismo.vigilanza@almecogroup.com. o con posta normale all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Almecco SpA

C/O Almecco SpA

Via della Liberazione n° 15

20098 San Giuliano Milanese (MI)

L'Organismo di Vigilanza dovrà conservare la documentazione relativa alle segnalazioni scritte o redigere un verbale di quelle ricevute in forma orale; e in un apposito registro cronologico (il "Registro"), suddiviso in sezioni omogenee, verranno riportate le segnalazioni, l'adozione di provvedimenti, l'irrogazione di misure disciplinari. Il Consiglio di Amministrazione potrà consultare il registro in ogni momento per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. L'Organismo di Vigilanza dovrà tutelare i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e dovrà assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

6. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

6.1 Identificazione e modalità di nomina

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, al quale spettano i compiti di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, debba essere un organismo interno alla società (art. 6. 1, b). I requisiti richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza sono autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione: tenuto conto di questo e dei compiti specifici affidati a tale Organismo, Almecco SpA ha individuato un comitato composto da due o tre membri, di cui almeno uno esterno.

In tal modo si intendono garantire i requisiti dell'Organismo di Vigilanza previsti dalla legge

- in merito all'autonomia: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- in merito all'indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato in un'elevata posizione gerarchica e non rivestire compiti operativi in relazione alla gestione dell'ente;
- in merito alla professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale da parte di soggetti provvisti della necessaria preparazione tecnicogiuridica;
- in merito alla continuità dell'attività: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un monitoraggio continuo, in linea con le sue finalità.

L'Organismo di Vigilanza è nominato e revocato dall'Organo Amministrativo con atto scritto e sottoscritto per accettazione dai componenti nominati. I poteri sono conferiti a tempo indeterminato e cessano in caso di: interruzione del rapporto di collaborazione con Almeco spa; motivate dimissioni dalla carica, soggette alla valutazione del Consiglio di Amministrazione; sopravvenuta impossibilità ad espletare l'incarico; motivata revoca da parte del Consiglio di Amministrazione; mancato adempimento ai doveri stabiliti dalla legge e dal Modello.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente dell'Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale, l'altro o gli altri componenti rimangono in carica e il Consiglio di Amministrazione dovrà designare quanto prima il nuovo componente.

6.2 Funzioni e poteri

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

a) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, sulla sua adeguatezza alla struttura aziendale e sulla sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche.

In caso di riscontrata inosservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza irrognerà le misure disciplinari contenute nel capitolo 7;

b) curare l'aggiornamento del Modello adeguandolo alle mutate condizioni aziendali o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001 (vedi paragrafo 2.3). In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di commissione di reati;

c) attuare le procedure di controllo previste dal Modello, in particolare nella Parte Speciale. In via esemplificativa, e oltre alle ulteriori funzioni previste dal presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- effettuare periodiche verifiche mirate senza preavviso e a campione nell'ambito delle attività a rischio, comunicare i risultati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla successiva lettera e);

- redigere un verbale delle attività di verifica fatte, controfirmato dall'ufficio o dal soggetto sottoposto ai controlli o ai provvedimenti disciplinari. Il verbale dovrà essere conservato nel registro cronologico dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, da istituirsi a cura dello stesso ai sensi della successiva lettera f);

d) curare la formazione periodica dei Destinatari interni del Modello, in particolare ai sensi del successivo capitolo 6, e predisporre la documentazione interna necessaria al funzionamento del Modello e quella contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

e) riferire periodicamente agli organi sociali di Almeco spa così come meglio specificato al successivo paragrafo 5.3.;

f) curare la tenuta del registro cronologico dell'attività svolta, suddiviso in sezioni omogenee, in cui registrare le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, secondo le previsioni contenute nel presente documento;

g) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

h) conservare la documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle attività svolte in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione previste dal Modello.

Questo elenco dei compiti dell'Organismo di Vigilanza non è tassativo e può essere integrato con altri compiti previsti nel Modello. Per svolgere la sua attività, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, alcune informazioni devono comunque essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti:

1. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito di Almeco spa;

3. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;

4. rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere profili rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;

5. deleghe e procure conferite in ambito di Almeco spa.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche di questa lista.

Gli organi aziendali competenti devono fornire all'Organismo di Vigilanza tutti gli elementi rilevanti.

L'Organismo di Vigilanza, che ha in ogni caso il potere-dovere di richiedere informazioni su tutti gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, qualora costituito in forma collegiale, esercitano le proprie funzioni anche in via disgiuntiva.

6.3 Attività di verifica e reporting verso altri organi aziendali

Per garantire l'aggiornamento e l'efficienza del Modello, l'Organismo di Vigilanza farà due tipi di verifiche

a) verifica sugli atti: almeno una volta all'anno verranno esaminati i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività di rischio per verificare che siano stati formulati ed eseguiti in accordo con le norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;

b) verifica del Modello: verrà fatta una verifica periodica a campione e non preannunciata sull'effettivo rispetto delle procedure di comportamento stabilite da parte del Destinatari, in particolare sui Destinatari interni.

A discrezione dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere effettuati specifici approfondimenti e controlli sul rispetto dei principi e delle procedure del Modello. Nel caso in cui riscontrino violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza irrognerà le sanzioni indicate nel capitolo 7. L'esito delle verifiche e dei provvedimenti sanzionatori adottati vengono riferiti dall'Organismo di Vigilanza agli organi di vertice della società mediante apposito reporting. In questo modo anche gli altri organi aziendali possono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettività e le finalità del Modello.

Il *reporting* avrà ad oggetto in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;

- i rilievi emersi e tutti i provvedimenti, anche disciplinari, adottati;

- l'adeguatezza del Modello per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza di Almeco spa ha come referente primario e ordinario il Consiglio di Amministrazione e in casi particolari il Collegio Sindacale. L'attività di *reporting* dovrà avvenire su base continuativa, direttamente al Presidente e, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione. Gli incontri di *reporting* verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza (che le includerà nell'apposita sezione del registro cronologico della propria attività) e dagli organi societari di volta in volta coinvolti. Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza invierà al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un rapporto scritto sugli aspetti più rilevanti dell'attività svolta. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni di particolare gravità o la commissione di un reato, dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non oltre il giorno successivo a quello del riscontro della violazione del Modello o di un altro comportamento sospetto, per consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

7. Piano di formazione dei Destinatari interni e di diffusione del Modello.

7.1 Comunicazione in ambito di Almeco spa e attività formativa per i Dipendenti

Affinché il Modello sia efficace è necessario comunicarne l'adozione e i contenuti a tutti i Destinatari. È poi indispensabile formare i Destinatari interni sulle regole e le procedure da rispettare: il grado di approfondimento sarà proporzionato al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle aree di attività a rischio, in relazione all'attività svolta in concreto e alle mansioni attribuite. Pertanto le regole comportamentali, le procedure e i sistemi di controllo adottati in attuazione dei principi di riferimento del Modello saranno comunicati a tutti i Destinatari, in particolare a quelli interni. Quando il Modello sarà adottato, il Consiglio di Amministrazione organizzerà un momento formativo: tutti coloro che operano in ambito di Almeco SpA saranno informati dell'adozione del Modello e del suo contenuto, in particolare per quanto riguarda le norme penali che potenzialmente si applicano alle attività svolte nei vari settori, le procedure per evitare che vengano commessi

reati e il comportamento che deve tenere chi venga a conoscenza della commissione di un reato in ambito aziendale. Altri momenti formativi verranno organizzati in occasione di integrazioni o di modifiche del Modello e per fornire indicazioni di comportamento nei casi dubbi. I contenuti della formazione saranno differenziati in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio di commissione di reati nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società. Ai Dirigenti e ai Dipendenti in genere verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate nel Modello. La stessa dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il Modello potrà essere diffuso in ambito aziendale in via informatica o cartacea: una copia sarà depositata presso l'ufficio del personale in modo da permettere ai Destinatari interni di consultarla in qualunque momento.

7.2 Informazione e selezione di Collaboratori esterni e Partner

Almeco spa comunicherà l'adozione e i contenuti del Modello anche ai propri Collaboratori esterni e Partner, ai quali sarà richiesto di rispettarli: eventuali inosservanze costituiranno una grave lesione del rapporto di fiducia, fino a compromettere, nei casi più gravi, la prosecuzione del rapporto. Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori esterni e dei Partner.

7.3 Informativa ai fornitori

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità per Almeco spa di comunicare l'adozione del Modello ai propri fornitori, richiedendone il rispetto: eventuali inosservanze costituiranno una grave lesione del rapporto di fiducia, fino a compromettere, nei casi più gravi, la prosecuzione di ogni rapporto. Valuterà inoltre l'opportunità che i fornitori di Almeco spa autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

7.4 Informativa ai terzi

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'opportunità di pubblicare il Modello sul sito *web* di Almeco spa per fornire ai terzi un'adeguata informazione sulla propria deontologia aziendale.

8. Misure disciplinari per l'inosservanza del Modello

8.1 Principi generali

È prevista l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello e dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico: a seconda della gravità dell'infrazione, l'Organismo di Vigilanza applicherà i provvedimenti illustrati nel prossimo paragrafo. L'applicazione delle sanzioni per la violazione del Codice Etico e delle procedure aziendali prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale: queste regole infatti rappresentano norme di comportamento e di politica aziendale, e vanno rispettate anche se la loro violazione non costituisce un illecito penalmente rilevante.

8.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il comportamento tenuto dai Dipendenti in violazione delle regole del presente Modello integra un illecito disciplinare. A tal fine, la parte del Modello che contempla il Codice Etico, le procedure della Parte Speciale e la disciplina sanzionatoria, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza dei Dipendenti mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.

Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione ordinaria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ordinaria fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- alla funzione e alle mansioni del Dipendente;
- alla prevedibilità dell'evento;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- al comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto al Dipendente secondo le modalità previste dalla normativa in tema di irrogazione dei provvedimenti disciplinari o, in mancanza, con lettera raccomandata a.r. o con mezzi equipollenti che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Dipendente potrà formulare le proprie giustificazioni, anche verbalmente con l'eventuale assistenza delle rappresentanze sindacali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione. Decorso tale termine, i provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza. La comminazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente. I provvedimenti disciplinari di cui alle precedenti lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze di lavoro. Il licenziamento per inadempimento di cui alla precedente lettera e) potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. A tal fine sarà compito dell'Organismo di Vigilanza curare la registrazione dei provvedimenti disciplinari irrogati in una apposita sezione del registro cronologico della propria attività. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati per la violazione del presente Modello sono in linea con quelle previste dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dipendenti Industria Metalmeccanica" che saranno adottate da Almeco spa, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme speciali applicabili. L'inosservanza del Codice Etico e delle procedure indicate nel Modello da parte dei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti di Aziende Produttrici Beni e Servizi" di data 24 novembre 2004 e successive modifiche, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL medesimo. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto di Almeco spa in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dai Dipendenti, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo del Modello, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.3 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e Revisore Contabile

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile, l'Organismo di Vigilanza informerà sia l'intero Collegio Sindacale sia l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.4 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Le sanzioni nei confronti dei Collaboratori esterni o dei Partner che violino le regole del Modello esponendosi al rischio di commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 saranno descritte nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. In questi contratti dovranno essere previsti idonei meccanismi sanzionatori per la violazione del Codice Etico e delle procedure del Modello: le misure (risoluzione per inadempimento, clausola risolutiva espressa, clausola penale, ecc.) verranno valutate caso per caso a seconda dell'identità della controparte. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni alla società.

9. Funzione della Parte Speciale. Istituzione di procedure specifiche

In questa Parte, dopo una breve introduzione sui reati ritenuti realizzabili in astratto nell'ambito aziendale di Almeco spa, vengono descritte le specifiche norme di comportamento e le procedure da utilizzare nell'esecuzione dell'attività aziendale nelle aree a rischio. I principi che hanno determinato la scelta delle procedure interne e dei controlli dei processi a rischio, e che costituiscono le linee guida per l'eventuale implementazione di nuove procedure e per la loro applicazione concreta, sono:

- a) chiara e precisa definizione dell'organigramma aziendale, degli ambiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali;

- b)** rispetto del principio della distinzione tra chi assume la decisione (impulso decisionale), chi esegue tale decisione e chi deve controllare il processo (c.d. "*segregazione delle funzioni*") all'interno di ciascun processo o attività a rischio;
- c)** verificabilità, documentazione, coerenza e congruità rispetto alla realtà dell'ente (c.d. "*tracciabilità*") di ogni operazione, transazione, azione che fa parte del processo;
- d)** verificabilità e trasparenza della gestione finanziaria;
- e)** documentabilità dei controlli eseguiti.

A tal fine sono state definite apposite *policy* e procedure operative che regolano anche i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi a Collaboratori esterni in base ad appositi criteri di valutazione, la gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici e la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, tutte le operazioni che riguardano la gestione sociale devono essere eseguite rispettando non solo le prescrizioni di legge ma anche le norme del sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società. L'Organismo di Vigilanza chiarirà gli eventuali dubbi sulla liceità di ogni comportamento.

10. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

10.1 Reati in tema truffa ai danni dello Stato e di erogazioni pubbliche

9.1.1. Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Almedco spa

I reati considerati nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono:

- Malversazione a danno dello Stato: l'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, destini ad altre finalità contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee per favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: l'art. 316 *ter* c.p. punisce chiunque riceva per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee utilizzando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omettendo le informazioni dovute, anche quando non si tratti di truffa.
- Truffa ai danni dello Stato: l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. condanna chi si procuri, o procuri ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: l'art. 640 *bis* condanna chi si procuri, o procuri ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico per quanto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Anche se questi reati possono essere commessi in qualsiasi ambito aziendale, il settore finanziario, gli investimenti per la tutela ambientale, gli investimenti di produzione, la ricerca e l'innovazione tecnologica e del prodotto, la formazione del personale sono i più esposti.

Un esempio ricorrente di truffa aggravata ai danni dello Stato è la presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

Per riassumere, si parla di reati in tema di erogazioni pubbliche quando queste sono percepite in maniera "fraudolenta" e senza averne diritto o quando, anche se percepite in modo lecito, vengono poi impiegate per finalità diverse da quelle per cui sono state ottenute.

9.1.2. Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da attuare per prevenire la commissione dei reati descritti nel paragrafo 9.1.1. sono:

- diffondere il Modello e realizzare attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- responsabilizzare le funzioni aziendali competenti, in armonia con l'organigramma aziendale, nel momento in cui si affidano le singole pratiche;
- identificare un responsabile che effettui specifici controlli sulla documentazione da presentare per l'erogazione di contributi o finanziamenti (per esempio, sulla documentazione di progetto e sulla documentazione che attesta i requisiti tecnici, economici e professionali dell'ente);
- separare l'attività di chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento da quella di chi gestisce le attività finanziate;
- verificare che le procure nei rapporti con i terzi siano coerenti col sistema interno delle deleghe;

- pubblicizzare le procure nei confronti degli interlocutori esterni;
- escludere dalle procure per i rapporti verso i terzi la possibilità di richiedere loro denaro o altra utilità, in conformità con il Codice Etico.

10.2 CORRUZIONE

10.2.1 Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Almeco.

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- Corruzione per un atto d'ufficio: l'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: l'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: l'art. 320 c.p. estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 319 anche all'incaricato di un pubblico servizio e quelle di cui all'art. 318 anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- Pene per il corruttore: l'art. 321 c.p. estende anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità la punibilità per le fattispecie di corruzione.
- Istigazione alla corruzione: l'art. 322 c.p. pone in essere pratiche corruttive anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità: l'art. 319 quater ha introdotto l'autonoma figura del reato di concussione per induzione. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione stabilisce pertanto anche la punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

In sintesi, gli artt. 318 e ss. c.p. incriminano sia la condotta del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto del proprio ufficio, o per un atto d'ufficio già compiuto, o al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia la condotta del corruttore e di chi istiga alla corruzione sia la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato a sottostare alle sue richieste, prevedendo altresì la punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Le condotte descritte potrebbero essere poste in essere in diversi settori aziendali e a tutti i livelli organizzativi, in particolare nei settori della gestione degli appalti e nel settore della gestione finanziaria. Pratiche corruttive potrebbero infatti essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Sono state, inoltre, prese in considerazione le fattispecie introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27 maggio 2015 n° 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*". Tale provvedimento, il cui obiettivo è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, prevede al contempo una serie di modifiche al codice civile consistenti nell'aumento delle pene per il reato di falso in bilancio, in caso di società quotate e non.

10.2.2 Procedure specifiche di contrasto

Le procedure da adottare al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.2.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- istituzione di un sistema di controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione e/o della elargizione di doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari a tale fine;

- previsione dell'assegnazione di poteri per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali dell'ente e con eventuale previsione di soglie di autorizzazione delle spese;
- effettuazione di controlli sull'attività dei Collaboratori Esterni e della congruità dei compensi o delle provvigioni pagate rispetto a quelli praticati nell'area geografica di riferimento.

11. Reati societari

11.1 Le fattispecie di reati societari ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Almeco SpA

Il tipo di reati societari che potrebbero astrattamente presentarsi nella realtà di Almeco spa e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **False comunicazioni sociali:** l'art. 2621 c.c. punisce, salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori che, per ingannare i soci o il pubblico e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nel bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) oppure omettono informazioni che devono essere comunicate per legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da fornire ai destinatari un'idea errata della situazione. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
- **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori:** l'art. 2622 c.c. punisce gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori che, per ingannare i soci o il pubblico e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nel bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) oppure omettono informazioni che devono essere comunicate per legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da fornire ai destinatari un'idea errata della situazione e cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni del Revisore Contabile:** l'art. 2624 c.c. punisce i responsabili della revisione che, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano consapevolmente e intenzionalmente il falso oppure occultano informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e della predetta situazione.
- **Impedito controllo:** l'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuibile ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
- **Indebita restituzione dei conferimenti:** l'art. 2626 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:** l' art. 2627 c.c. punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** l'art. 2628 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** l'art. 2629 c.c. punisce gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale:** l'art. 2632 c.c. punisce gli Amministratori e i Soci conferenti che, anche in parte, formano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori:** l'art. 2633 c.c. punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

- **Corruzione tra privati:** la nuova formulazione dell'art. 2635, c.c. configura il delitto di "corruzione tra privati" in sostituzione di quello di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" introducendo in tal modo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati e subordinandone l'applicabilità al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

- **Illecita influenza sull'assemblea:** l'art. 2636 c.c. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio:** l'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici che possano provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.

Le fattispecie esposte configurano, nella maggior parte dei casi, fattispecie di "reati propri" ovvero di reati che sussistono solo se commessi da soggetti che rivestono la qualifica soggettiva prevista dalla legge: Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori e, nella fattispecie di cui al nuovo art. 2635 c.c., anche dai soggetti ad essi subordinati o dipendenti, para-subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati. Le modifiche dell'art. 2635 c.c. riguardano sia aspetti soggettivi che oggettivi. Ed, infatti, rispetto alla previgente formulazione sono soggetti attivi – oltre agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – anche i soggetti ad essi subordinati ovvero dipendenti, para-subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati, pur se con pene ridotte. Si prevede inoltre la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi, ma anche ai terzi.

Quanto alla condotta costituente reato, questa consiste – oltre che nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione agli "obblighi inerenti al proprio ufficio" – anche nella violazione di un più generico obbligo di fedeltà, ampliando in tal modo il novero delle condotte sussumibili nell'art. 2635 c.c.. Quest'ultima circostanza conferma come la ratio della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di punire quelle forme di cattiva gestione che hanno una ricaduta sul buon andamento societario., trattandosi infatti di un reato d'evento configurabile solo qualora venga cagionato un "nocumento" alla società.

11.2 Regole generali di condotta

Tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale vanno eseguite rispettando, oltre alle regole contenute nel Codice Etico, anche le regole di carattere generale e le procedure specifiche che verranno descritte di seguito. Quando eseguono una delle attività per le quali esiste il rischio di commettere reati societari, i destinatari dovranno rispettare queste regole generali di condotta:

a) evitare comportamenti che possano costituire reato societario secondo la normativa vigente o che, anche se non costituiscono di per sé una delle fattispecie di reato tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo a causa della condotta di terzi;

b) tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, per fornire ai soci ed agli interessati un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

È vietato, in particolare:

- predisporre o comunicare dati falsi, incompleti o che possano fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Almeco spa;

- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Almeco spa;

c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge che tutelano l'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali fondate su queste norme, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

È vietato, in particolare:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti per legge;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite (rimangono escluse da questa previsione le riserve in sospensione di imposta e le riserve non altrimenti vincolate ma considerate ai fini di cui all'art. 109, comma 4, lettera b) del DPR del 917/1986);

- acquistare o sottoscrivere azioni di Almeco spa fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - effettuare formazioni o aumenti fittizi del capitale sociale;
 - ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
 - assicurare il regolare funzionamento di Almecco spa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - impedire od ostacolare, occultando documenti o in qualunque altro modo fraudolento, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- d)** effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti in un'ottica di massima collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con l'Amministrazione Finanziaria.

È vietato, in particolare:

- non effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività tutte le comunicazioni previste dalla legge agli organi della Pubblica Amministrazione o ad Autorità Pubbliche;
- esporre in queste comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti incompleti o non veri, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Almecco spa;
- ostacolare, con il proprio comportamento, l'esercizio delle funzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche anche in sede di controlli (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

11.3 Procedure specifiche di contrasto

Questo paragrafo descrive le procedure specifiche che devono essere rispettate da tutti i Destinatari in aggiunta alle altre procedure aziendali già esistenti e ai principi di comportamento stabiliti nel Codice Etico.

11.3.1. False comunicazioni sociali

Per evitare che vengano commessi reati relativi alle false comunicazioni sociali, le comunicazioni indirizzate ai soci, e a terzi in generale –in particolare ai fini della formazione del bilancio e di altre situazioni contabili infrannuali– saranno predisposte seguendo delle procedure che devono garantire:

- la consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio con largo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di questi documenti;
- la predisposizione dell'elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti, inderogabilmente per iscritto, dai Responsabili di funzione alla Funzione Amministrativa;
- l'introduzione di un sistema di anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie, con l'indicazione della tempistica e dei responsabili;

Procedure:

- a)** il Responsabile amministrativo, con riferimento ai dati contenuti nella bozza di bilancio o negli altri documenti contabili che costituiranno la bozza delle comunicazioni sociali, rilascia all'Organo Amministrativo una dichiarazione che attesta
- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni ordinariamente e direttamente possedute dalla Funzione Amministrativa e sulle quali la Funzione amministrativa possa agevolmente effettuare un controllo di veridicità intrinseca;
 - la coerenza dei dati ricevuti da altre Funzioni aziendali coi dati riferiti al Consiglio di Amministrazione;
 - l'assenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti e forniti dai Responsabili di altre funzioni aziendali contengano elementi incompleti o inesatti;
- b)** se esistono procedure per il controllo della veridicità intrinseca sui dati trasmessi alla Funzione Amministrativa da altre funzioni aziendali o se il Responsabile Amministrativo lo richiede, il Responsabile di queste altre funzioni aziendali deve rilasciargli una dichiarazione che attesti la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;

- c)** il Responsabile Amministrativo deve far avere le dichiarazioni di cui alla precedenti lettere c) e d) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio;
- d)** il Responsabile Amministrativo di Almecco spa predispone
- attività formativa e/o informativa sulle principali nozioni e problematiche della redazione dei documenti contabili, rivolta a tutti i Responsabili e Dipendenti delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, e in particolare ai neo assunti nella funzione amministrativa;
 - una nota operativa periodica che definisca i contenuti e i tempi della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e degli altri documenti contabili affinché tutti i soggetti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio o di redazione delle altre comunicazioni cui si riferiscono le norme relative ai reati societari si comportino correttamente (in via esemplificativa: completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza di dati e di elaborazioni, segnalazione dei conflitti di interesse);
- e)** sono previsti incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Responsabile Amministrativo sul bilancio ed eventuali approfondimenti ed analisi documentali di particolari fattispecie, con stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti;
- f)** almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale indicano una riunione sul bilancio, con stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti;
- g)** sono previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di *governance*;
- h)** è previsto per l'Organismo di Vigilanza l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione i dati emersi da controlli e ispezioni; nell'ipotesi in cui emergessero reati commessi da quest'ultimo, è previsto l'obbligo di riferire al Collegio Sindacale.

11.3.2. Aggiotaggio

Le procedure che saranno attuate per la prevenzione di questo reato sono:

- a) programma di informazione-formazione periodica degli Amministratori e dei Dipendenti sulla normativa in tema di *governance* e sugli illeciti amministrativi in materia societaria;
- b) riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* e valutare i comportamenti degli Amministratori che possono influire sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) procedure autorizzative per il controllo del contenuto di informazioni/comunicazioni a terzi che possano influire sulla determinazione di strumenti finanziari;
- d) procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e di altre società.

11.3.3. Operazioni sul capitale, sulle azioni. Operazioni straordinarie

Nella gestione delle operazioni che riguardano conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere rispettate queste procedure:

- a) in caso di costituzione di nuove società, acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, effettuazione di conferimenti, distribuzione di utili o riserve, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni e riparto dei beni in sede di liquidazione, ogni attività deve essere sottoposta alla valutazione dell'intero Consiglio di Amministrazione di Almecco spa e all'Organo di Vigilanza;
- b) la documentazione relativa alle operazioni del punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organo di Vigilanza che dovrà verificare il rispetto in concreto della normativa vigente;
- c) saranno istituite riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* e valutare i comportamenti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni sul capitale, sulle azioni e su operazioni straordinarie;
- d) saranno istituite procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e di altre società;
- e) l'*iter* decisionale interno in tema di operazioni di riduzione del capitale e di operazioni straordinarie sarà disciplinato e formalizzato grazie a procedure chiare ed esaustive.

11.3.4. Corruzione tra privati

Con riferimento al rischio di commissione di questo reato le procedure di contrasto da attuarsi sono le seguenti:

- a) previsione di procedure dirette a coinvolgere le funzioni aziendali chiave, anche mediante la compilazione di specifici questionari, al fine della predisposizione da parte dell'Organismo di Vigilanza di un documento di analisi

dei rischi connessi alla materia della c.d. anticorruzione che individui le aree aziendali in cui sussistono rischi di corruzione e le azioni correttive da intraprendere;

b) istituzioni di un sistema di controllo periodico per la verifica del rispetto della normativa in materia anticorruzione;

c) adozione di un Codice Anticorruzione, volto ad integrare le previsioni del Codice Etico, che fornisca un quadro sistematico di riferimento degli strumenti normativi in materia anticorruzione, corredato da una specifica procedura per le comunicazioni dei casi di sospetto di frode.

d) diffusione del Codice Anticorruzione e programma di informazione – formazione periodica degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori e dei soggetti ad essi subordinati, dipendenti, para-subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati - sulla normativa in materia anticorruzione.

11.4 Rapporti con il Revisore Contabile, il Collegio Sindacale, l'Assemblea e i singoli Soci

Nella gestione dei rapporti con il Revisore Contabile, le disposizioni prevedono:

a) l'identificazione del personale della Funzione amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione al Revisore Contabile;

b) la possibilità per il Revisore Contabile di verificare congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;

c) il divieto di attribuire al Revisore Contabile incarichi di consulenza;

d) l'informazione preventiva all'Organismo di Vigilanza su ogni proposta di incarico al Revisore Contabile consentita dalle vigenti norme di legge.

Per quanto riguarda i rapporti con il Collegio Sindacale e i reati di impedito controllo da parte del Collegio Sindacale e dei soci e di illecita influenza sull'Assemblea le procedure consistono in:

1) momenti formativi periodici rivolti ai Destinatari del Modello sulla normativa in tema di attività del Collegio Sindacale e dei diritti di controllo dei soci;

2) riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare il regolare funzionamento dell'assemblea ed il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* in generale, e in particolare della normativa in materia di controlli del Collegio Sindacale e dei soci;

3) divieto di attribuire al Collegio Sindacale incarichi di consulenza.

11.5 Attività di contrasto specifica dell'Organo di Vigilanza

Oltre ai compiti già descritti, per quanto riguarda i reati societari illustrati nel paragrafo 10.3 l'Organo di Vigilanza deve:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati societari. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

b) Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organo di Vigilanza deve:

- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;

- attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiano manifestamente infondate;

- verificare che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.

12. Reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico

11.1 Le fattispecie - Esemplicazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di Almeco spa

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati

a) **Frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico:** l'art. 640 *ter* incrimina il comportamento di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Un esempio di frode informatica ai danni dello Stato è l'alterazione dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni

essenziali per la partecipazione a gare, per produrre documenti che attestino fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

b) **Altri reati cosiddetti "a forma libera"**: attraverso un impiego distorto del sistema informatico aziendale è possibile commettere alcuni dei reati contro la personalità individuale, come quelli descritti agli artt. 600 *bis* e 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* in tema di sfruttamento della prostituzione minorile. Anche se la probabilità che uno di questi reati venga commesso in ambito di Almeco spa è molto bassa, in coerenza con i "principi deontologici" che ispirano la sua politica aziendale, Almeco spa detta delle regole per impedire che vengano commessi reati di questo tipo con gli strumenti informatici della società, anche per finalità meramente personali.

12.2 Misure di prevenzione

Per prevenire il rischio che vengano commessi i reati indicati al paragrafo 11.1. sono state stabilite queste regole:

- a) il Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori esterni devono ispirarsi ad un principio generale di diligenza e correttezza nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informatico di Almeco spa. Ogni utilizzo del sistema informatico della società diverso da finalità strettamente aziendali è espressamente vietato;
- b) tutti coloro che hanno la disponibilità di un computer di proprietà di Almeco spa per svolgere la propria attività sono tenuti a non lasciarlo incustodito e accessibile durante una sessione di trattamento;
- c) i servizi *on line* (ogni modalità di utilizzo di *internet*) devono essere utilizzati soltanto per svolgere la propria attività lavorativa e reperire informazioni utili alla società. Non è consentito utilizzare l'accesso a *internet* per motivi diversi dall'attività lavorativa o di tipo personale, tranne che in casi eccezionali e su espressa autorizzazione del superiore gerarchico;
- d) è vietato, in particolare, l'utilizzo di *chat*, di bacheche elettroniche e, più in generale, qualunque utilizzo di servizi *internet* non strettamente inerente all'attività aziendale;
- e) è vietato "scaricare" programmi *software*, anche gratuiti, se non per esigenze strettamente aziendali e comunque su esplicita autorizzazione;
- f) il servizio di posta elettronica serve a comunicare con soggetti terzi, interni ed esterni alla società, per le finalità della società ed in stretta connessione con l'effettiva attività e mansioni di chi lo utilizza. Non lo si può quindi utilizzare per finalità in contrasto con quelle della società, non pertinenti all'attività lavorativa o personali;
- g) l'Organo di Vigilanza provvederà a verificare periodicamente con controlli a campione l'osservanza delle direttive aziendali in materia informatica, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di tutela della *privacy*.

Per realizzare gli opportuni controlli sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, Almeco spa, attraverso la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, si è attivata per adottare tutte le procedure e i documenti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali, compreso un regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici della società, sottoscritto per accettazione dai Destinatari interni. Il regolamento limita l'utilizzo di questi strumenti alle sole finalità aziendali, contiene le norme a tutela della sicurezza in tema di accesso (*password*) e prevede la possibilità di verifiche sul rispetto delle direttive aziendali in materia di controlli informatici.

13. Reati connessi con la violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche

12.1 Le fattispecie normative

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

1. Omicidio colposo: l'art. 589 c.p. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Lesioni personali colpose: l'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'inclusione di questi due reati nel D.Lgs. 231/2001 corrisponde alla necessità di fronteggiare i cosiddetti "rischi da produzione".

13.2 Misure di prevenzione

Per prevenire le condizioni che consentano la commissione o il rischio di commissione dei reati della lett. a), Almeco spa si è uniformata alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni ed attuazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In particolare, per controllare e valutare efficacemente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori Almecco spa ha istituito un procedimento che garantisce:

- un servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda, con un responsabile e degli addetti appositamente designati.
- l'elaborazione da parte del responsabile dell'impresa o dell'unità produttiva, in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, del "Documento di Valutazione dei rischi" che contiene:
 1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 2. le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale selezionati in base alla valutazione di cui al punto 1;
 3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, fornendo ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro da parte dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato da esperti del settore;
- il monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento sulla valutazione dei rischi attraverso la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione e della sicurezza, e il controllo svolto dall'Organismo di Vigilanza sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

14. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

14.1 Le fattispecie di reato

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati:

- a) Ricettazione: l'art. 648 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- b) Riciclaggio: l'art. 648-bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: l'art. 648-ter c.p., punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- d) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate: l'art. 455 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- e) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: l'art. 457 c.p. punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

14.2 Sistema di controllo e misure di prevenzione

Vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi di tali tipologie di reati. I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto, pertanto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui al presente paragrafo;

- verificare approfonditamente la clientela e le controparti, tenendo anche conto delle sedi legali delle stesse, degli istituti di credito utilizzati ed eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- regolare esclusivamente attraverso il canale bancario tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con distributori, clienti, terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- monitorare tutte le transazioni realizzate con paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (paesi inseriti nelle sanction list).

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
- scopo, natura e struttura dell'operazione;
- valore dell'operazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

15. Reati ambientali

15.1 Le fattispecie di reati ambientali

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- a) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto: l'art. 733 bis c.p. punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque deteriorato compromettendo lo stato di conservazione
- b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: l'art. 256 del D.Lgs 152/2006 punisce chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- c) Bonifica dei siti: l'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque avendo cagionato l'inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente,;
- d) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornire false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, far uso di un certificato falso durante il trasporto
- e) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: l'art. 260 bis D. Lgs. 152/2006 punisce chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
- f) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge n. 549/1993: violazione delle disposizioni che impongono la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

L'inserimento dei reati ambientali tra i reati configurati come illeciti amministrativi dal D.Lgs 231/01 impone alle aziende un'attenta analisi dei rischi cui sono esposte e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, ponendo a suo carico sanzioni pecuniarie ed, in taluni casi, interdittive, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

Sono state, inoltre, prese in considerazione le fattispecie approvate con DDL 1345/b del 19 maggio 2015, sugli eco-reati:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.):
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.):
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali:
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies c.p.):

15.2 Sistema di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo:

- tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);
- verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto;
- archiviazione dei flussi documentali fra le funzioni della Società interessate e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

15.3 Regole di condotta

ALMECO considera la tutela ambientale un valore imprescindibile su cui si deve fondare il proprio operato. Per tale ragione, ha articolato e diffuso una specifica Politica Ambientale che si fonda sui seguenti principi fondamentali:

- a) rispettare le normative in materia di Sicurezza, Salute ed Ambiente (EHS);
- b) applicare gli standard di Almecco e le linee guida liberamente assunte anche tramite la partecipazione associazioni o iniziative comuni;
- c) realizzare il sistema di gestione EHS (EHS Management System) come strumento operativo per attuare gli impegni relativi alle prestazioni ambientali, di sicurezza e salute assunti;
- d) esaminare la possibilità di ridurre l'utilizzo di agenti chimici pericolosi sostituendoli, ove possibile, con altri meno pericolosi;
- e) prevenire l'inquinamento e ridurre il consumo di risorse naturali (energia e materiali);
- f) valutare preventivamente il rischio per l'ambiente e le persone, minimizzando ogni impatto negativo, dovuto a introduzione di nuovi processi, modificazioni, sviluppi o cessazione di attività nello stabilimento, utilizzando le procedure previste dal Sistema di Gestione EHS;
- g) effettuare monitoraggi ambientali per valutare la presenza di agenti chimici e/o biologici negli ambienti di lavoro e per valutare le emissioni (in aria, acqua, suolo);
- h) ridurre i rifiuti prodotti e raccogliarli in modo differenziato per facilitare il loro riciclo e recupero;
- i) seguire attentamente gli sviluppi scientifici e tecnologici al fine di applicare in tema di sicurezza, salute ed ambiente le migliori tecniche e tecnologie di protezione disponibili;
- j) garantire l'informazione e la formazione e l'addestramento di tutto il personale sulle problematiche di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente;
- k) elaborare, diffondere e verificare l'applicazione di procedure di sicurezza e protezione ambientale sia per il normale esercizio, sia per situazioni di emergenza ed anomale, individuando idonei indicatori di prestazioni;
- l) progettare i prodotti in modo da minimizzare gli impatti durante il loro intero ciclo di vita, sviluppando in particolar modo un confezionamento ambientalmente compatibile;
- m) coinvolgere tutti i lavoratori, anche tramite i loro rappresentanti, nella gestione della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- n) rendere pubblici, nel modo più appropriato, i risultati delle azioni intraprese;
- o) promuovere la cooperazione e la comunicazione con le autorità pubbliche e le comunità locali;
- p) informare e valutare i propri fornitori/appaltatori affinché operino con uguale attenzione alla sicurezza, alla salute ed all'ambiente;

q) fornire le risorse umane, le competenze specialistiche e tecnologiche, nonché le risorse finanziarie indispensabili per attuare e controllare il Sistema di Gestione dell'EHS.

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione dei relativi adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli. In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Le aziende che, come Almecco, hanno come riferimento uno schema di gestione ambientale secondo ISO 14001 e/o Emas, risultano avvantaggiate in quanto tengono monitorati e controllati con continuità e sistematicità i propri aspetti ambientali significativi diminuendo la possibilità di incorrere in reati collegati.

16. Delitti contro l'industria e il commercio

16.1 Le fattispecie di delitti contro l'industria e il commercio

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio: l'art. 513 c.p. punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato;
- b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza: l'art. 513 bis c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- c) Frodi contro le industrie nazionali: l'art. 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionali;
- d) Frode nell'esercizio del commercio: l'art. 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto;
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 c.p.);
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: l'art. 517 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionale od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge;
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: l'art. 517 ter c.p. punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali oggetti o beni;
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: l'art. 517 quater c.p. punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

16.2 Regole di condotta

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello Organizzativo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori):

- Ruoli e responsabilità definiti;
- Segregazione dei compiti;

- Attività di controllo;
 - Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.
- Per le attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale, devono essere definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e devono essere previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alla caratteristiche pattuite con i clienti. Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, i dipendenti della società devono operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza. Nello svolgimento delle attività devono, inoltre, essere sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico.

17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

17.1 Le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Si sono prese in considerazione queste tipologie di reati:

a) Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: l'art. 171 della legge n. 633/1941 prevede che venga punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) .. (omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter:

- L'art. 171-bis della legge n. 633/1941 sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Sanziona altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati

- L'art 171-ter della legge n. 633/1941 contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

Inoltre è altresì punibile chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

17.2 Regole di condotta

Per le operazioni riguardanti l'acquisto e la gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno, le regole di condotta prevedono:

- Il divieto al download e all'utilizzo di software non licenziati;
- Requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- Gli accessi effettuati dagli utenti ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- Sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, modifica e cancellazione dei profili utente
- Nel caso di servizi in outsourcing, la società comunica al fornitore del servizio il presente Modello Organizzativo e Codice Etico, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

18. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la premessa di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni, cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false, deve essere realizzata in modo tipico, mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità. Si tratta di fattispecie di reato per cui l'azienda si è già dotata di presidi di controllo garantiti dalle previsioni del Codice Etico e dalle procedure aziendali, pertanto ci si è limitati a descrivere sinteticamente le relative fattispecie e gli articoli di legge.

19. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie

Per prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) di Almeco spa si basano su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti, descritto al paragrafo 4.2.;
- un sistema di procedure che regolamentano sia il ciclo passivo - dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture - sia il ciclo attivo - dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai sistemi gestionali per controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e con maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Queste modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Comitato esecutivo per gli opportuni provvedimenti.

Codice etico

I. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato "Codice etico" (di seguito, in breve, Codice), esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della società, siano essi amministratori o collaboratori e/o dipendenti della stessa. Nella gestione degli affari Almeco vuole agire in modo trasparente, prestando la massima attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per agire in modo trasparente è necessario assicurare, verso l'esterno e l'interno dell'azienda, una comunicazione spontanea verso terzi delle situazioni in cui può esistere una posizione di vantaggio per la società nonché di potenziale danno. Assume un significato fondamentale per Almeco garantire ai propri collaboratori

una equa retribuzione, ai propri clienti condizioni di vendita eque e trasparenti e ai fornitori un equo profitto. Almeco promuoverà altresì l'adozione del codice etico da parte delle società controllate.

[..\Codice Etico\Codice Etico - Almeco Group.docx](#)